Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 2 febbraio — Numero 27

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 49, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

PARTE I - Leggi e Decreti

SOMMARIO - *Nomina a vice-presidente del Senato* — REGIO DECRETO-LEGGE *26 dicembre 1920, n. 1935, che abroga alcuni articoli del decreto-legge Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 152, richiamando in vigore le norme della legge 4 giugno 1911, n. 487 relativamente alla costituzione dei Consigli scolastici* — REGIO DECRETO-LEGGE *20 gennaio 1921, n. 22, che modifica i ruoli organici del personale della R. Zecca e dell'Officina governativa carte-valori* — REGIO DECRETO *16 dicembre 1920, n. 1937, che approva le norme di carattere transitorio per la costruzione, in Roma, di palazzine nelle zone destinate a villini dal piano regolatore* — REGIO DECRETO *16 gennaio 1921, n. 18, che introduce variazioni nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921 in dipendenza di conversione di rendite del consolidato 4,50 0/0 in altre del consolidato 3,50 0/0* — REGIO DECRETO-LEGGE *30 gennaio 1921, n. 39, recante disposizioni a favore degli assicurati contro la disoccupazione involontaria che, senza loro colpa o negligenza, non si trovino in regola col versamento dei contributi dovuti durante l'anno 1920.*

Sua Maestà il Re, con decreto 30 gennaio corrente, ha nominato vice presidente del Senato del Regno, per la prima Sessione della XXV Legislatura, l'onorevole senatore marchese Gr. cord. Filippo Torrigiani.

Il numero 1935 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 del decreto-legge Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 152.

Art. 2.

Per la materia regolata da detti articoli riprendono vigore le norme contenute nella legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 3
(transitorio).

In deroga al terzultimo e penultimo comma dell'art. 2 della legge 4 giugno 1911, n. 487, nella prima rinnovazione dei Consigli scolastici provinciali, che sarà fatta a norma del presente decreto, saranno rinnovati tutti i membri dei Consigli stessi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Croce.

Visto, *Il guardasigilli:* Fera.

Il numero 22 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Viste le leggi 28 gennaio 1910, n. 10, e 13 luglio 1911, n. 732;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, numero 1321;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Visto il decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;

Visto il R. decreto 7 giugno 1920, n. 741;

Visto il R. decreto 7 giugno 1920, n. 787;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di accordo col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico della R. Zecca, sono soppressi il posto di capo tecnico, un posto di chimico saggiatore, un posto di sottocapo tecnico e nel ruolo dell'Officina carte-valori sono soppressi il posto di perito tecnico, un posto di capo incisore, un posto di capo officina.

Art. 2.

Nei ruoli di cui all'articolo precedente, sono soppresse le categorie dei primi computisti, dei computisti, degli ufficiali e primi ufficiali di controllo; sono pure soppressi i posti di magazziniere, di portiere custode, di uscieri della R. Zecca. Gli attuali funzionari sono incorporati nel ruolo organico del personale d'ordine delle Delegazioni del tesoro coi gradi di primi ufficiali e di ufficiali di Delegazione, in base alle rispettive anzianità di servizio, salvo che per gli attuali portiere custode ed uscieri che sono incorporati nel personale subalterno delle Delegazioni predette.

I ruoli organici del personale d'ordine e subalterno delle Delegazioni del tesoro sono aumentati di tanti posti quanti sono i posti soppressi col presente articolo nei ruoli della R. Zecca e della Officina governativa delle carte-valori.

Art. 3.

I ruoli organici dell'Officina delle carte-valori, della R. Zecca e dei servizi tecnici restano stabiliti in conformità alle annesse tabelle nn. I, II, III e IV.

Art. 4.

Al pagamento delle competenze accessorie degli stipendi dovute ai personali dei ruoli della R. Zecca e dell'Officina carte-valori ed a quelli destinati a prestare servizio presso gli stabilimenti medesimi, presso le cartiere e gli altri stabilimenti che fabbricano carte valori potrà provvedersi coi fondi delle anticipazioni.

Art. 5.

Le funzioni di cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, nonchè quelle di controllore capo presso l'Ufficio dell'agente contabile dei titoli di debito pubblico e presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato possono essere conferite, oltre che a delegati del tesoro, anche a direttori provinciali del tesoro.

Le funzioni di controllore presso gli Uffici di gestione del tesoro possono essere conferite a delegati del tesoro, oltrechè a segretari di Delegazione.

Art. 6.

L'ammontare delle cauzioni e delle relative indennità di funzioni per gli impiegati di gestione e di controllo è determinato in conformità delle annesse tabelle nn. V e VI.

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto il quale avrà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1921.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: **FERA**.

Tabella n. I.

RUOLO ORGANICO del personale della Regia zecca posto alla dipendenza del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro)

Direttore, posti n. 1.

Stipendio iniziale L. 10.500.

Al compimento del 5° anno di grado L. 11.500
Al compimento del 10° anno di grado L. 12.500
Al compimento del 15° anno di grado L. 13 000

Vice direttore, posti n. 1.

Stipendio iniziale L. 9500.

Al compimento del 5° anno di grado L. 10.500
Al compimento del 10° anno di grado L. 11.500
Al compimento del 15° anno di grado L. 12.500

Incisore capo, posti n. 1.

Stipendio iniziale L. 9500.

Al compimento del 5° anno di grado L. 10.500
Al compimento del 10° anno di grado L. 11.300
Al compimento del 15° anno di grado L. 12.000

Chimico, posti n. 1.

Stipendio iniziale L. 8600.

Al compimento del 4° anno di grado L. 9200.

Al compimento dell'8° anno di grado L. 10,000.
Al compimento del 12° anno di grado L. 10,500.
Al compimento del 16° anno di grado L. 11,000.

Capi tecnici (già sottocapi tecnici), posti n. 8.

Stipendio iniziale L. 4000.

Al compimento del 4° anno di grado L. 4800.
Al compimento del 9° anno di grado L. 5600.
Al compimento del 14° anno di grado L. 6400.
Al compimento del 19° anno di grado L. 7200.
Al compimento del 24° anno di grado L. 8000.
Al compimento del 28° anno di grado L. 8600.
Al compimento del 32° anno di grado L. 9600.

Incisori (già aiuti incisori), posti n. 3.

Come i capitecnici.

Visitatori posti n. 2.

Stipendio iniziale L. 3500.

Al compimento del 4° anno di grado L. 3800.
Al compimento dell'8° anno di grado L. 4100.
Al compimento del 12° anno di grado L. 4400.
Al compimento del 16° anno di grado L. 4700.
Al compimento del 20° anno di grado L. 5100.
Al compimento del 24° anno di grado L. 5400.
Al compimento del 28° anno di grado L. 5700.
Al compimento del 32° anno di grado L. 6000.

1. Ai servizi amministrativi, di ragioneria, di controllo, di gestione, di cassa, al servizio subalterno, si provvede con personale dipendente dall'Amministrazione del tesoro.

2. È in facoltà dell'Amministrazione del tesoro di trasferire i funzionari compresi nelle tabelle I, II, IV dalla R. Zecca alla Officina carte-valori e viceversa, e da entrambi gli stabilimenti all'Ispettorato tecnico e viceversa, su domanda degli interessati, oppure d'ufficio, conservando i propri gradi e stipendi.

3. Ai servizi attualmente disimpegnati dalle categorie dei primi computisti, dei computisti, dei primi ufficiali di controllo e degli ufficiali di controllo, si provvede con personale d'ordine delle Delegazioni del tesoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

Tabella n. II.

RUOLO ORGANICO del personale dell'Officina governativa delle carte valori posto alla dipendenza del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Direttore, posti n. 1.

Stipendio iniziale L. 10 500.

Al compimento del 5° anno di grado L. 11 500.
Al compimento del 10° anno di grado L. 12 500.
Al compimento del 15° anno di grado L. 13.000.

Vice direttore, posti n. 1.

Stipendio iniziale L. 9500

Al compimento del 5° anno di grado L. 10.500.
Al compimento del 10° anno di grado L. 11.500.
Al compimento del 15° anno di grado L. 12.500.

Incisore capo, posti n. 1.

Stipendio iniziale L. 9500.

Al compimento del 5° anno di grado L. 10 500.
Al compimento del 10° anno di grado L. 11 500.
Al compimento del 15° anno di grado L. 12.000.

Capi tecnici (già capi officina), posti n. 5.

Stipendio iniziale L. 4000.

Al compimento del 4° anno di grado L. 4800.
Al compimento del 9° anno di grado L. 5600.
Al compimento del 14° anno di grado L. 6400.
Al compimento del 19° anno di grado L. 7200.
Al compimento del 24° anno di grado L. 8000.
Al compimento del 28° anno di grado L. 8600.
Al compimento del 32° anno di grado L. 9600.

Incisori, posti n. 8.

Come i capitecnici.

Totale posti n. 16.

Annotazioni alla tabella II (officina).

1. Ai servizi amministrativi, di ragioneria, di controllo, di gestione, di cassa, al servizio subalterno, si provvede con personale dipendente dall'Amministrazione del tesoro.

2. Fermi restando i posti riservati ai sotto ufficiali dell'esercito e della marina ed agli invalidi di guerra, gli operai dell'Officina carte valori e della Regia Zecca che esercitano attualmente, da oltre un anno, mansioni di scrivani, potranno essere collocati a loro domanda nel ruolo del personale d'ordine delle Delegazioni del tesoro, purchè abbiano i requisiti necessari a giudizio della Direzione generale del tesoro. Il collocamento nei riguardi dell'anzianità avrà decorrenza dalla data di nomina ad ufficiali di Delegazione.

3. Ai servizi attualmente disimpegnati dalle categorie dei primi computisti, dei computisti, dei primi ufficiali di controllo e degli ufficiali di controllo, si provvede con personale delle Delegazioni del tesoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

Tabella n. III.

RUOLO ORGANICO del personale della scuola dell'arte della medaglia posto alla dipendenza del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Direttore della scuola dell'arte della medaglia, n. 1.

Stipendio iniziale L. 7000.

Al compimento del 4° anno di grado L. 7700.
Al compimento dell'8° anno di grado L. 8400.
Al compimento del 12° anno di grado L. 9000.
Al compimento del 16° anno di grado L 9600.
Al compimento del 20° anno di grado L. 10 200.

N. B. — Alle incombenze di basso servizio della scuola dell'arte della medaglia si provvede con personale subalterno dipendente dall'Amministrazione del tesoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

Tabella n. IV.

RUOLO ORGANICO del personale dell'Ispettorato tecnico alla dipendenza del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Ispettore tecnico centrale, n. 1.

Stipendio iniziale L. 10.500.

Al compimento del 5° anno di grado L. 11.500.
Al compimento del 10° anno di grado L 12 500.
Al compimento del 15° anno di grado L. 13.000.

N. B. — 1. L'Ispettore tecnico è a disposizione permanente del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) con residenza in Roma.

2. Il posto di ispettore tecnico è conferito in conformità alle norme che saranno stabilite con decreto del ministro del tesoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

Tabella V.

CAUZIONI ED INDENNITÀ di funzioni per gli impiegati di gestione e di controllo dell'Amministrazione del tesoro.

Tesoriere centrale, cauzione L. 50.000, indennità di funzioni L. 2000.
Cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, id. L. 50,000, id. L. 2000.
Agente contabile dei titoli di debito pubblico, id. L. 50.000, id. L. 2000.
Controllore capo della tesoreria centrale, id. L. 15.000, id. L. 1500.
Controllore capo presso l'agente contabile, id. L. 12.000, id. L. 1000.
Controllore capo presso la cassa speciale, id. L. 12 000, id. L. 1000.
Impiegati con funzioni di cassieri sostituti principali del tesoriere centrale e dell'agente contabile, id. L. 10.000, id. L. 1200.
Impiegato con funzioni di cassiere sostituto principale del cassiere speciale, id. L. 10.000, id. L. 1000.
Impiegati con funzioni di cassieri presso la tesoreria centrale, id. L. 4000, id. L. 1000.
Impiegati con funzioni di controllori, id. L. 4000, id. L. 300.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

Tabella VI.

CAUZIONI ED INDENNITÀ di funzioni per gli impiegati di gestione e di controllo addetti alla R. Zecca ed alla Officina delle carte-valori.

Tesoriere della Zecca, cauzione L. 15.000, indennità di funzioni L. 1000.
Controllore capo della Zecca, id. L. 8000, id. L. 800.
Magazziniere dell'Officina carte-valori, id. L. 12.000, id. L. 1.400.
Controllore capo officina carte-valori, id. L. 8000, id. L. 800.
Capi tecnici dell'Officina e della Zecca, id. L. 1000.
Funzionari tecnici con responsabilità o corresponsabilità di gestione, id. L. 8000, id. L. 300.
Impiegato con funzioni di cassiere presso l'Officina carte-valori, id. L. 10.000, id. L. 500.
Impiegati con funzioni di sostituto del tesoriere della Zecca e del cassiere dell'Officina, id. L. 4000, id. L. 250.
Impiegati con funzioni di assistente controllore, id. L. 1000.
Impiegato con funzioni di cassiere presso la Zecca, id. L. 4000, id. L. 200.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

Il numero 1937 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1522, col quale fu approvato il regolamento edilizio speciale per la città di Roma;

Viste le deliberazioni 22 e 26 marzo 1920, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, con le quali il Consiglio comunale di Roma, derogando ad alcune disposizioni di detto regolamento, approvò delle norme di carattere transitorio per la costruzione di palazzine nelle zone destinate a villini dal piano regolatore in vigore;

Viste le norme stesse;

Ritenuto che contro le citate deliberazioni ha fatta opposizione l'ingegnere Adolfo Sebastiani, sostenendo: *a*) la mancanza di necessità di una deroga generale al regolamento speciale, la quale profitterà solo ai proprietari delle aree, elevando i prezzi e l'opportunità di provvedere invece caso per caso, per non alterare il carattere di signorilità delle zone in questione; *b*) la necessità di osservare le forme stabilite per la modificazione dei piani regolatori;

Considerato che la presente acutissima crisi delle abitazioni reclama pronti rimedi ed è quindi urgente adottare tutti quei provvedimenti i quali valgano ad alleviarla;

Che le nuove norme, intese a conseguire un intenso sfruttamento delle aree fabbricabili, sono pertanto giustificate;

Che l'adozione di norme eccezionali caso per caso, mentre non eviterebbe la speculazione sulle aree, arresterebbe le iniziative, aumenterebbe grandemente il lavoro degli uffici e lascerebbe il sospetto di parzialità;

Che la costruzione delle palazzine in luogo dei villini, mentre consente una maggiore utilizzazione del suolo, assicura il raggiungimento degli altri bisogni edilizi, e in particolare dell'aereazione e del decoro;

Che nè la legge, nè l'atto di approvazione del piano regolatore stabiliscono la definizione giuridica del villino; ma il concetto e le caratteristiche relative trovano vita e forma delle norme costruttive determinate dal regolamento speciale edilizio;

Che pertanto nulla vieta di modificare tali norme senza una contemporanea variante al piano regolatore, quando si mantenga inalterato il concetto di fabbricazione estensiva, caratteristica della zona a villini;

Vista la legge 11 luglio 1907, n. 502;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le norme di carattere transitorio deliberate dal comune di Roma per la costruzione di palazzine nelle zone destinate a villini dal piano regolatore, giusta il testo contenuto nello schema, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Disposizioni di carattere temporaneo per la costruzione di palazzine nelle zone destinate dal piano regolatore a villini.

Art. 1.

Sulle aree destinate a villini dal piano regolatore e di ampliamento in vigore potranno costruirsi delle palazzine, purchè i proprietari inizino i lavori di fabbricazione entro i sei mesi dall'approvazione delle presenti norme, e li compiano entro i diciotto mesi successivi, in modo che non resti altro che chiedere la visita definitiva dell'Ufficio edilizio comunale per il rilascio del permesso di abitabilità.

Art. 2.

Le palazzine dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

a) esse potranno coprire una superficie superiore a quella stabilita dall'art 8 del regolamento speciale edilizio per Roma, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1522, ma dovranno avere vedute a prospetto su tutte le fronti ed essere distanti almeno metri 5,80 dai confini dei lotti attigui;

La estensione delle fronti sulle strade non potrà eccedere la lunghezza di metri 25, osservata sempre la distanza di metri 5 80 dal confine, ma l'Amministrazione potrà permettere fabbricati di maggiore estensione purchè questa sia costruita in ritiro, a quattro metri di profondità dal prospetto principale e non ecceda i 10 metri di fronte, oltre i 25, sicchè in ogni modo i fabbricati non assumano proporzioni troppo vaste e tali da alterare il tipo delle costruzioni;

Tale disposizione vale altresì per le fronti interne dei singoli lotti;

b) l'Amministrazione comunale potrà, a suo giudizio insindacabile, consentire che le costruzioni sorgano sul filo stradale, invece che alla distanza di m. 4 dal medesimo;

c) le costruzioni non potranno avere più di tre piani oltre il rez de chaussez, il quale non potrà essere sopraelevato più di tre metri dal suolo od oltre il piano terreno per uso di botteghe;

d) l'altezza massima che le palazzine potranno raggiungere sarà di m. 19, salvo parziali sopraelevazioni che rendano armonico e variato il profilo dell'edificio, a giudizio esclusivo dell'Amministrazione comunale.

e) le aree che rimarranno scoperte intorno ai fabbricati dovranno essere decorosamente sistemate a giardino.

Art. 3.

I proprietari dei villini già esistenti od in costruzione potranno giovarsi delle stesse facilitazioni di cui agli articoli che precedono, per ampliare o completare le loro costruzioni con le limitazioni dianzi espresse, semprechè a giudizio dell'Amministrazione i nuovi lavori non nuocciano al decoro d'insieme dei quartieri.

Art. 4.

In ogni caso dovranno essere rispettate le proporzioni tra le altezze dei fabbricati e l'ampiezza delle aree libere interne ed stradali, secondo le prescrizioni del regolamento generale edilizio.

Art. 5.

Il proprietario che intende valersi delle facilitazioni di cui agli articoli precedenti, dovrà presentare apposita domanda, obbligandosi di completare le costruzioni nel termine massimo di cui all'art. 1.

Qualora le costruzioni non venissero completate nello stesso termine, le concessioni accordate dalle presenti norme si dovranno ritenere come decadute ed il Comune avrà il diritto di revocare la licenza di costruzione e ciò senza pregiudizio del diritto di espropriazione spettante al Comune qualora nelle nuove costruzioni, i lavori non venissero ultimati nel termine prefisso.

Art. 6.

Coloro che sono proprietari di vasti terreni destinati a villini, potranno ottenere dal Consiglio comunale di giovarsi delle agevolazioni di cui sopra, in un termine speciale o più lungo di quello stabilito all'art. 1.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici

come da decreto in data odierna

Roma, 16 dicembre 1920

PEANO.

Il numero 18 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1903, numero 483 col quale fu autorizzata la conversione della rendita consolidata 4,50 0[0 netto in altra del consolidato 3,50 0[0 netto;

Visto l'art. 2 della legge stessa, col quale furono dichiarate esenti dalla conversione le rendite 4,50 0[0 possedute dalle pubbliche istituzioni di beneficenza, in quanto non vengano, successivamente per effetto di qualsiasi operazione, trasferite ad altri intestatari, ovvero tramutate al portatore;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 21 dicembre 1903, n. 483, per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto il decreto Reale 16 maggio 1920, n. 658, relativo a variazioni del bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1919-920, dipendenti da conversione di rendite del consolidato 4 50 0[0 netto in altre del consolidato 3,50 0[0 netto eseguite nell'esercizio 1919-920;

Veduta la legge 30 giugno 1920, n. 906, colla quale venne prorogato l'esercizio provvisorio fino a quando i bilanci non siano approvati per legge;

Ritenuto che nell'esercizio 1919-920 si verificò una diminuzione di L. 337,11 nel capitolo 4 ed un aumento di L. 269,19 nel capitolo 5 in seguito a variazioni dipendenti dalle operazioni di conversione eseguite in tale esercizio;

Ritenuto che trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della citata legge 21 dicembre 1903, n. 483, devesi ora provvedere soltanto per le variazioni dei due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1920-921 relativi ai debiti consolidati, suddetti;

Visto l'art. 14 del regolamento sopra ricordato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per effetto delle conversioni eseguite dalla Direzione generale del debito pubblico nell'esercizio 1919-1920, saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-1921 le seguenti variazioni:

Al capitolo n. 4:

Antiche rendite consolidate nominative 4,50 0\0 netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza, da diminuire L. 337,11.

Al capitolo n. 5:

Rendita consolidata 3,50 0\0 netto, creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166, 21 dicembre 1903, n. 483, da aumentare L. 269,19.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 89 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214;

Considerato che col 1° gennaio 1921 è cessata la corresponsione dei sussidi di Stato per la disoccupazione involontaria;

Ritenuto che non tutti i lavoratori e impiegati soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria possono trovarsi in regola col versamento dei contributi dovuti durante l'anno 1920, senza che la mancanza dei versamenti possa imputarsi a loro colpa o negligenza;

Sentita la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In via transitoria, a partire dal 1° febbraio e sino al 30 giugno 1921, potranno ricevere il sussidio di disoccupazione involontaria i disoccupati di cui all'articolo seguente, anche se per essi non sia stato versato il numero di contributi richiesto dall'art. 39 del decreto legge 19 ottobre 1919, n. 2214.

Art. 2.

Il sussidio di cui all'art. 1 sarà corrisposto esclusivamente alle seguenti categorie di disoccupati soggetti all'obbligo dell'assicurazione:

a) i lavoratori agricoli, purchè dimostrino che è stato eseguito sul loro conto il versamento dei contributi durante i periodi nei quali sono stati occupati dal 1° luglio 1920 in poi;

b) gli operai ed impiegati smobilitati dopo il 1° gennaio 1920;

c) gli operai ed impiegati i quali, per essere stati malati o involontariamente disoccupati in qualche periodo del 1920, non possono avere effettuato il versamento dei 24 contributi quindicinali, o di un numero equivalente di contributi settimanali o giornalieri.

Gli assicurati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno dimostrare che è stato eseguito sul loro conto il versamento di tutti i contributi durante i periodi nei quali sono stati occupati dal 1° gennaio 1920 in poi.

Art. 3.

Il sussidio di disoccupazione involontaria, di cui al presente decreto, viene corrisposto nella misura prevista dall'art. 35 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214.

Art. 4.

I sussidi di disoccupazione di cui al presente decreto saranno corrisposti per un massimo di 45 giorni entro il 1° semestre 1921.

Le giornate di sussidio percepite in base al presente decreto, agli effetti del periodo sussidiabile, si cumulano con quelle per le quali potrà successivamente percepirsi il sussidio in base all'art. 39 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale la somma necessaria per reintegrare il Fondo nazionale per la disoccupazione involontaria dell'onere portato dal presente decreto. In ogni caso tale somma non sarà superiore a lire venti milioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti varî - Disposizioni e Comunicazioni diverse

SOMMARIO - RELAZIONE e REGIO DECRETO *per la proroga del R. commissario del comune di Siano (Salerno)* — RELAZIONE e REGIO DECRETO *per lo scioglimento del Consiglio comunale di Tizzano Valparma (Parma)* — OPERA NAZIONALE PRO COMBATTENTI: *Ordinanza che attribuisce all'Opera stessa i fondi « Porcile e Melilino » intestati ai signori Berlingieri Annibale e Pietro* — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re *in udienza del 27 gennaio 1921, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario del comune di Siano (Salerno).*

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Siano, in provincia di Salerno, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 11 ottobre 1920, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Siano, in provincia di Salerno;

Veduta legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Siano è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 9 settembre 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tizzano Valparma (Parma).*

SIRE!

Da due anni l'Amministrazione del comune di Tizzano Valparma si trova in crisi, ed i servizi e le finanze dell'Ente ne hanno avuto gravissimo danno.

La popolazione inoltre accusa gli amministratori, e non a torto, di abusi e di disordine, ed il suo malcontento ha dato luogo diverse volte a dimostrazioni ed incidenti spiacevoli.

Si è andato così formando un ambiente di rivalità e diffidenze insanabili, che culminò nel gravissimo fatto avvenuto il 25 luglio u. s., in cui un assessore, venuto a diverbio con alcuni avversari, ne uccise uno e ferì un altro.

E pertanto, essendo inoltre la rappresentanza elettiva ridotta da 20 a soli 7 componenti, il prefetto ha dovuto provvedere alla provvisoria gestione dell'Ente mediante un suo commissario, e si rende ora indispensabile, anche per motivi di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 25 agosto 1920, provvede l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tizzano Valparma, in provincia di Parma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Dante Bianchi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero per l'agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Castellani Antonio, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 10 novembre 1920 del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti relativa alla attribuzione dei fondi Porcile e Melitino siti in territorio di Casabona (prov. di Catanzaro), e intestati ai signori barone Berlingieri Annibale fu Pietro e Berlingieri Pietro di Annibale, i quali fondi, secondo risulta dal certificato dell'Agenzia delle imposte di Cirò sono così individuati:

Fondo Porcile, sez. E, numeri 7 e 8;

Fondo Melitino, sez. E, numeri 1, 2, 3 e 4, della estensione rispettivamente di circa ettari 19 ed ettari 122, i quali dati però si giudicano errati in quanto che secondo un apposito rilievo fatto eseguire dalla Amministrazione Berlingieri le superficie reali sarebbero di ettari 30,61 per Porcile ed ettari 52,23 per Melitino e cioè in tutto ettari 82,84.

I due distinti terreni hanno poi i seguenti confini: il fondo Porcile confina con la proprietà Pellegrino Giuseppe, Francesco Zito, marchese Berlingieri, fondo Melitino, già di proprietà comunale ed ora quotizzato e fondo Ginestra; ed il fondo Melitino col suddetto terreno Melitino già di proprietà comunale, col torrente Seccato o Vitravo e col fondo Sirtari-Cacumazza.

Udita la relazione dell'ing. comm. Giuseppe Zattini.

Ritenuto che, a termini dell'art. 5 del regolamento legislativo approvato con R decreto 22 agosto 1919, n. 1612, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti ha dato comunicazione agli interessati della richiesta di attribuzione dei su descritti fondi come risulta dalle ricevute postali di ritorno.

Ritenuto che la richiesta di attribuzione dei terreni di cui si tratta viene fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, n. 3 ed 11 prima parte del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55 per essere i terreni medesimi atti ad importanti trasformazioni culturali.

Considerato che entrambi i fondi affittati sono tenuti a coltura estensiva con questo avvicendamento: tre anni a cereali, due anni a pascolo ed uno a maggese.

Considerato che l'Opera nazionale si propone il seguente piano di trasformazione culturale: anzitutto costruzione di strade poderali; apertura di fossi di scolo e sistemazione delle sponde dei terreni; poi impianto di fruttati e vigneti consociati alla coltivazione di leguminose da granella e da foraggio, ed anche culture ortensi dove è possibile la irrigazione.

Tale trasformazione culturale si dimostra possibile essendo già attuata nel fondo Melitino, in passato di proprietà comunale, ed ora quotizzato ed in maggior parte ridotto a frutteti, agrumeti, vigneti, in consociazione a colture erbacee; il quale fondo è compreso fra i due in questione, come risulta anche dai confini suindicati.

Presa visione della lettera in data 18 novembre 1920 con la quale il signor Berlingieri Annibale non si oppone alla richiesta del fondo Porcile e solo fa questione di prezzo; ma dichiara invece di opporsi per il fondo Melitino, in causa di essersi già da diversi mesi impegnato per la vendita coll'attuale affittuario signor Salvatore Liguori.

Il Collegio osserva che la eccezione opposta dal proprietario relativamente alla progettata vendita di uno dei fondi è irrilevante e non ha valore per ostacolare la domanda di attribuzione.

Ritenuto pertanto che non vi è contestazione sulla suscettibilità della trasformazione colturale prospettata dall'Opera e riconosciuta la importanza della trasformazione medesima.

PER TALE MOTIVO:

Il Collegio, visti ed applicati gli articoli 9, n 3, ed 11, prima parte, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Pronunzia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Porcile » e « Melitino » in territorio di Casabona, provincia di Catanzaro, intestati ai signori Berlingieri Annibale e Berlingieri Pietro, come più sopra sono descritti e meglio specificati nella richiesta e negli atti, autorizzandone la immediata occupazione da parte dell'Opera stessa.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme a documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunciato il giorno 4 gennaio 1921 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Biscaro* — *Gatti* — *Brizi* — *Zattini*, estensore — *A. Castellani* segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nell'ufficio di segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 18 gennaio 1921.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 22 gennaio 1921.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 1° febbraio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	192 51	Belgio	201 30
Londra	106 35	Berlino	43 475
Svizzera	437 87	Vienna	7 50
Spagna	378 50	Praga	36 77
New York	27 345	Pesos oro	22 12
Olanda	9 33	Pesos carta	9 62

Oro . . 421 66

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	73 05	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74 95	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.